

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele
Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori
Dr. Karoline de Monte

Dr. Matthias Sepp

Circolare

numero:	65i
del:	2015-09-08
autore:	Dr. Oskar Malfertheiner Rag. Stefano Seppi

A tutte le imprese

Le perdite delle società di capitali - di persone e delle ditte individuali

1 Perdite fiscali

1.1 Controlli presso le imprese

Segnaliamo che con uno specifico decreto legge¹ gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sono invitati, sulla base di appositi controlli programmati, a verificare tutte le imprese (**società di capitali – di persone ed imprese individuali**), che evidenziano perdite fiscali per almeno due esercizi consecutivi, che non siano determinate da compensi erogati agli organi amministrativi e/o ai soci e che non siano state coperte da versamenti in conto capitale².

Qualora dal bilancio chiuso nel periodo d'imposta 2014 sia emersa una perdita ovvero prevedete di chiudere il periodo d'imposta 2015 con una perdita, vi invitiamo a mettervi in contatto con lo studio entro il mese di settembre, al fine di valutare le possibili operazioni da intraprendere

1.2 Lo stato di società “non operativa”

Fino al 2013 venivano considerate non operative le società³ che per tre esercizi consecutivi risultavano in perdita. Dal 2014 l'arco temporale è stato allungato da tre a cinque anni⁴ e quindi ora sono considerate società non operative le società⁵ che evidenziano una delle seguenti situazioni:

- perdite fiscali per cinque esercizi consecutivi⁶;
- in un arco temporale di cinque anni siano per quattro anni in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato in base alla normativa sulle società non operative⁷.

Lo stato di società non operativa che deriva dalla presenza di perdite fiscali nell'arco temporale dei cinque anni prescinde da qualsiasi altra situazione di fatto.

Lo stato di società non operativa determina:

1 Art. 24 DL 78/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 125 del 31.02.2010 e convertito dalla Legge nr. 122/2010

2 Circolare 4/E del 15/02/2011 e circolare 28/E del 21/06/2011

3 Società di persone e società di capitali

4 Art. 18 del Decreto Legislativo nr. 175/2014 cosiddetto “Decreto semplificazioni”

5 Società di persone e società di capitali

6 Art. 2, c. 36-decies del Decreto Legge nr. 138/2011

7 Art. 2, c. 36-undecies del Decreto Legge nr. 138/2011

1. l'obbligo di assoggettare a tassazione un reddito minimo prestabilito;
2. che le perdite portate a nuovo non possono essere utilizzate per abbattere il reddito minimo prestabilito;
3. che l'eventuale credito IVA non può essere utilizzato in compensazione con altre imposte (compensazione in F24) e non può nemmeno essere richiesto a rimborso.

1.3 Limiti all'utilizzo delle perdite fiscali per le società di capitali

Le perdite fiscali attualmente possono essere riportate negli esercizi successivi senza limiti temporali, in ogni caso solo per un ammontare non superiore all' 80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta⁸.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo senza alcun limite.

2 Le perdite civilistiche nell'ambito delle società di capitali

In riferimento alle perdite delle società di capitali, il codice civile distingue le seguenti differenti situazioni:

- 1) perdite nel limite di un terzo del capitale sociale,
- 2) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale⁹,
- 3) perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale¹⁰.

2.1 Perdite nel limite di un terzo del capitale sociale

Nel caso in cui le perdite siano inferiori ad un terzo del capitale sociale, non sono previsti specifici adempimenti legislativi.

2.2 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, ma che non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora invece le perdite siano superiori ad un terzo del capitale sociale, ma non determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00¹¹ per le società a responsabilità limitata e ad euro 50.000,00¹² per le società per azioni¹³, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale (qualora esistente). Se entro l'esercizio successivo la perdita non si riduce al di sotto di un terzo, in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere deliberata la riduzione del capitale sociale.

Se l'assemblea non provvede a ridurre il capitale, si dovranno obbligatoriamente attivare gli amministratori ed il collegio sindacale (qualora esistente).

2.3 Perdite superiori ad un terzo del capitale sociale, che determinano la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

Qualora in seguito alla perdita superiore ad un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo legale, pari ad euro 10.000,00 per le società a responsabilità limitata e ad

⁸ Art. 23 c. 9 DL 98/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 164 del 16.07.2011 e convertito con la Legge nr. 111/2011 – Art. 84, c. 1 e 2 del TUIR

⁹ Art. 2446 + 2482-bis c.c.

¹⁰ Art. 2447 + 2482-ter c.c.

¹¹ Art. 2463 c.c.

¹² Art. 2327 c.c.

¹³ Il capitale sociale minimo per le SpA è stato ridotto da euro 12.000 ad euro 50.000 dal DL 91/2014

euro 50.000,00 per le società per azioni, gli amministratori devono convocare immediatamente l'assemblea dei soci per deliberare:

- la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale;
- oppure la trasformazione della società in una società di persone;
- oppure lo scioglimento della società.

2.4 Sanzioni

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro¹⁴.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

